



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 2/22

Dec. n. 3/22

Il giorno 30 marzo 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.*
76.1 R.d.G., il 18 marzo 2022, nei confronti di:

1) **MARCONATO Ronni**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e
licenziato 2022 con il M.C. "GAERNE", con tessera n. 22116085 e licenza
Fuoristrada n. 1964T,

elettivamente domiciliato *omissis*, presso lo studio dell'avv. Alberto
TOFFUL; dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti -
indirizzo PEC: *omissis*

2) **QUAS Kevin**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "ALBATROS", con tessera n. 22030616 e licenza Fuoristrada n. G01726;

elettivamente domiciliato *omissis*, presso lo studio dell'avv. Antonio COMMISSO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti - indirizzo PEC: *omissis*;

3) **MURGUT Tommaso**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "PINO MEDEOT", con tessera n. 22030456 e licenza Fuoristrada n. Q02974;

incolpati di:

*"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto, domenica 13 marzo 2022, alle ore 15:30 circa, presso l'impianto di San Giovanni del Tempio di Sacile (PN), il **MURGUT**, dopo essere caduto alla prima curva per un normale contatto di gara dovuto alla bagarre, ritenendo di ciò responsabile il **QUAS** procedeva lentamente per 2 giri fino a quando, vistosi raggiungere da quest'ultimo che si accingeva a doppiarlo, gli tagliava deliberatamente la strada facendolo cadere; il **QUAS**, a sua volta, dopo essersi rialzato raggiungeva il **MURGUT** (che era stato fermato dal personale di servizio) e lo spintonava urlandogli contro. Una volta rientrati nella zona del traguardo, il **MARCONATO**, unitamente al padre (non tesserato), aggrediva il **QUAS** colpendolo e colpendo con un pugno anche Andrea CESCONE, presidente del MC ALBATROS, organizzatore della manifestazione."*

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 18 marzo 2022 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare le proposte di sanzione del Commissario Delegato;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire entro il termine del 28 marzo 2022, eventuali memorie difensive e documenti.

Tale facoltà è stata esercitata da tutti e tre i predetti incolpati, i quali hanno prodotto atti difensivi, acquisiti al fascicolo del procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Introduzione.

I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, *ictu oculi*, da considerarsi particolarmente gravi ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva. In particolare, gli avvenimenti verificatisi nel corso della predetta manifestazione, svoltasi il 13 marzo 2022 presso l'impianto di San Giovanni del Tempio di Sacile (PN) nell'ambito del Trofeo Triveneto Enduro Country - cod. FRIEN011 - e che rilevano in questa sede, seppure tra loro collegati, si sono concretizzati in due distinti momenti, ossia, sul tracciato, durante la gara, ed al termine di essa, nella zona del traguardo. Per tali ragioni, le condotte contestate dalla Procura Federale ai singoli incolpati verranno trattate separatamente.

II. Le contestazioni rivolte all'incolpato Tommaso MURGUT.

La condotta contestata al licenziato Tommaso MURGUT riguardano l'episodio verificatosi nel corso della gara e che lo ha visto coinvolto insieme all'altro incolpato Kevin QUAS.

Dall'esame degli atti ufficiali della predetta gara ed acquisiti al fascicolo, si evince che, effettivamente, il MURGUT, a seguito della caduta dovuta ad un

contatto con un gruppo di piloti, rimessosi in sella, ha dapprima rallentato l'andatura della propria moto e poi tagliato deliberatamente la strada al QUAS (ritenendolo responsabile di quanto poco prima occorsogli) nel momento in cui questi stava per doppiarlo, facendolo rovinare a terra. Il MURGUT, allora, è stato fermato dall'Ufficiale di percorso presente in loco e, nella occasione, è stato raggiunto dal QUAS che lo spintonava ed urlava contro di lui. L'episodio che vede coinvolti gli incolpati Tommaso MURGUT e Kevin QUAS, avvenuto, come detto, sul tracciato di gara, è senz'altro spiacevole ed è caratterizzato da una particolare antisportività, insita nel gesto del deliberato taglio di strada perpetrato dal primo nei confronti del secondo. Tale circostanza è confermata non solo dagli atti ufficiali su enunciati e dotati di fede privilegiata, ma, altresì, dai filmati che entrambi gli incolpati MURGUT e QUAS hanno allegato ai rispettivi atti difensivi. Inoltre, risulta altrettanto acclarato dalle dichiarazioni del personale di servizio presente sul tracciato che la vicenda tra i due si è conclusa con reciproci impropri e spintoni. Del resto, lo stesso incolpato Tommaso MURGUT nel corpo della propria difesa dà atto del fatto di essersi scusato con il QUAS e che questi ha, a sua volta, accettato le scuse, seppure ha anche sostenuto di voler solo rallentare la corsa del QUAS stesso e non di voler provocare la sua caduta, ritenendolo, però, direttamente responsabile del contatto in seguito al quale era stato lui MURGUT a cadere sul selciato. Tale ultima circostanza, in ogni caso, risulta sfornita di supporto probatorio e, anche dovesse risultare veritiera, non varrebbe a giustificare il taglio deliberato di strada consumato ai danni del QUAS, che, comunque, non ha potuto terminare la gara.

In virtù di tanto, l'incolpato Tommaso MURGUT deve essere considerato responsabile della violazione dell'art. 1 R.d.G., poiché ha assunto sul campo di gara una condotta anti sportiva e certamente rilevante dal punto di vista disciplinare, non avendo assunto quell'atteggiamento di lealtà, di probità e di rettitudine sportiva nell'ambito dei rapporti di natura agonistica richiesto dalla

norma, ma, anzi, contravvenendo ad essa, avendo posto in essere la condotta innanzi descritta.

III. Le contestazioni rivolte all'incolpato Ronni MARCONATO.

L'oggetto della contestazione rivolta all'incolpato Ronni MARCONATO è relativo al momento in cui la gara *de qua* del 13 marzo 2022 si era già conclusa e gli eventi che lo vedono coinvolto si sono svolti nei pressi della zona del traguardo.

Anche in questo caso le condotte di cui si è reso protagonista il pilota Ronni MARCONATO risultano dall'esame dei rapporti ufficiali di gara, ma i particolari degli episodi a lui stesso contestati sono compiutamente documentati dal filmato video agli stessi allegato, anch'esso acquisito al fascicolo di ufficio. È, infatti, evidente che il pilota Kevin QUAS (seppure visibilmente alterato per quanto accaduto durante la gara e per non essere riuscito a terminarla) è ancora in sella alla propria moto al centro di un gruppo di persone cui tentava di spiegare quanto accaduto sul tracciato con il pilota Tommaso MURGUT e che di fronte a lui si trova una ragazza bionda che "agita" al suo indirizzo un casco nero. Ad un certo punto, si vede chiaramente il pilota Ronni MARCONATO colpire il QUAS sul casco ancora indossato ed il QUAS reagire per difendersi, per poi essere a sua volta colpito anche dal padre del MARCONATO che lo strattona in modo violento per la tuta. Nei momenti immediatamente successivi, l'incolpato Ronni MARCONATO si avvicina di nuovo al QUAS e lo colpisce con il braccio sinistro sulla parte del viso lasciata scoperta dal casco, per poi essere allontanato dalle persone presenti; nel frattempo, durante la concitazione, l'incolpato MARCONATO è arrivato a colpire anche il presidente del M.C. Albatros, organizzatore dell'evento, intervenuto per sedare gli animi e con in mano la bandiera a scacchi.

Di conseguenza, alla luce delle risultanze del filmato predetto, l'impianto difensivo approntato dall'incolpato Ronni MARCONATO non coglie nel segno, essendo evidente che è stato lui stesso ad aggredire per primo, sia verbalmente

che fisicamente, il pilota Kevin QUAS. Quanto, poi, alle dichiarazioni testimoniali allegare dal MARCONATO a sua discolpa, va rilevato che esse non appaiono attendibili e, come tali, non sono atte a scongiurare la dichiarazione di responsabilità del medesimo. In particolare, la dichiarazione del signor *omissis* è smentita dalle immagini video sopra citate; la dichiarazione del signor *omissis* è anch'essa poco significativa: lo stesso ha descritto la sequenza degli eventi in maniera esattamente contraria rispetto a quanto risulta visibile nel filmato, dal quale si evince, tra l'altro, che lo stesso *omissis* era in una posizione tale da non poter affatto cogliere i particolari descritti, atteso che lui stesso viene ritratto nel video come proveniente dal retro dell'affollato gruppo di persone stretto intorno al pilota QUAS, per poi posizionarsi accanto al pilota Ronni MARCONATO, una volta che questi era stato allontanato dal luogo in cui si trovava il pilota QUAS; sul punto, va precisato che *omissis* risulta riconoscibile dal cognome riportato sul dorso della tuta che indossa. Del pari, risulta non attendibile la dichiarazione del signor *omissis*, che si presume sia il fratello dell'altro incolpato Tommaso MURGUT (il documento di identità allegato alla dichiarazione riporta il medesimo indirizzo anagrafico e la tessera F.M.I., anch'essa ivi allegata, riporta un numero immediatamente consecutivo a quello del Tommaso MURGUT), che, appunto, in quanto tale, riferisce una versione dei fatti favorevole a chi, come il Ronni MARCONATO, aveva preso le difese dell'altro incolpato Tommaso MURGUT. In ultimo, nemmeno le dichiarazioni della signora *omissis* appaiono attendibili. Fermo restando che dal video risulta sia stata proprio *omissis* ad agitare il casco di fronte al pilota QUAS, la stessa ha dichiarato testualmente che il QUAS «(...)immediatamente ha colpito il Marconato con un pugno al volto », nonché, tra le altre cose, di aver attirato l'attenzione del padre del MARCONATO, Elvio Marconato, «il quale si trovava ad un paio di metri da noi» affinché intervenisse in difesa del figlio Ronni. In realtà, dal filmato si evince inequivocabilmente che l'incolpato Ronni MARCONATO aggredisce per primo il QUAS e che il MARCONATO padre, *omissis* (identificato nei rapporti di gara

come l'uomo con i capelli bianchi e la felpa col cappuccio), non si trovava affatto ad un paio di metri di distanza dal QUAS, ma, anzi, gli era vicinissimo, tanto che è subito intervenuto colpendolo e strattonandolo per la tuta all'altezza della spalla sinistra, in sostanza, senza alcun bisogno di essere sollecitato e, quindi, in piena autonomia. La signora *omissis* ha proseguito nella sua dichiarazione riferendo, poi, che il QUAS: «*si avventava nuovamente su Marconato il quale per difesa lo allontanava spingendolo all'altezza del casco*». Anche tale circostanza è palesemente smentita dal video *de quo*, ove non solo è lei stessa a strattonare il pilota QUAS che si stava allontanando, ma si vede Ronni MARCONATO colpire nuovamente il QUAS in volto con il proprio braccio sinistro. Che la signora *omissis* sia riferibile al pilota MARCONATO e faccia parte del suo *entourage*, inoltre, è evincibile dal fatto che la stessa indossa abbigliamento sportivo che riporta il nome del pilota in favore del quale ha testimoniato.

Ciò posto, anche il pilota Ronni MARCONATO deve essere considerato responsabile della violazione dell'art. 1 R.d.G., avendo deliberatamente aggredito e colpito, senza alcun apparente motivo, il pilota Kevin QUAS, il quale, a sua volta, ha anche reagito alle ripetute provocazioni verbali provenienti proprio dal MARCONATO. Tale condotta risulta senza dubbio gravemente antisportiva e, quindi, rilevante dal punto di vista disciplinare, essendo vietato dal regolamento qualsiasi comportamento contrario alla rettitudine e alla lealtà sportiva.

IV. Le contestazioni rivolte all'incolpato Kevin QUAS.

Il pilota Kevin QUAS risulta implicato in entrambi gli episodi accaduti presso l'impianto di San Giovanni del Tempio di Sacile (PN); il primo con il pilota Tommaso MURGUT, il secondo, al termine della gara, con il pilota Ronni MARCONATO. In entrambi i casi, lo stesso si è "ribellato" agli eventi che lo hanno visto coinvolto ed in entrambi i casi ha avuto una sorta di "fallo di reazione". Va, però, riconosciuto, che le predette reazioni sono state dovute ad un fatto ingiusto altrui, dove, nel primo caso, il QUAS ha subito un deliberato taglio di strada che lo ha escluso dalla gara e, nel secondo, un'aggressione fisica e verbale priva di

giustificazione. Non per questo, comunque, il pilota KEVIN QUAS va ritenuto scevro da responsabilità, avendo reagito spropositatamente alle azioni rivoltegli, violando, allora, l'art. 1 R.d.g., non avendo assunto un atteggiamento consono al ruolo ricoperto (licenziato F.M.I.) e non avendo osservato le dovute norme comportamentali.

In ordine alle ulteriori osservazioni contenute nella memoria difensiva del QUAS, va evidenziato che l'instaurazione del procedimento innanzi al G.S.N. che avviene d'ufficio ai sensi dell'art. 76.1 R.d.G. (come nel caso di specie), non è soggetto al termine previsto dal successivo art. 77.1 e che il citato R.d.G. non contempla la possibilità di accesso agli atti del procedimento, previsto, invece, in sede di gravame.

V. Le sanzioni.

Le violazioni di cui si sono resi responsabili gli incolpati Tommaso MURGUT e Ronni MARCONATO conducono all'applicazione nei loro confronti di una sanzione di natura inibitoria e che questo G.S.N. tenuto – comunque - conto della incensuratezza dei suddetti incolpati, ritiene equa nella misura di mesi 3 (tre) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., per il primo (Tommaso MURGUT), con fine sanzione per il 30 giugno 2022, così come ridotta di 1/2 ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., partendo dalla pena base di mesi 6 (sei), e nella misura di mesi 6 (sei) di ritiro della tessera e della licenza, sempre ai sensi dell'art. 29 R.d.G., per il secondo (Ronni MARCONATO) con fine sanzione per il 30 settembre 2022, così come ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., partendo dalla pena base di mesi 9 (nove). Le predette sanzioni sono state determinate in considerazione delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.), tenuta dai predetti incolpati, nonché della loro incensuratezza.

Per quanto concerne l'incolpato Kevin QUAS, sulla scorta delle suesposte considerazioni e tenuto conto che la condotta dello stesso risulta attenuata dall'aver subito un fatto ingiusto altrui, tenuto – altresì - conto della sua

incensuratezza, non risultando precedenti a suo carico, questo G.S.N. ritiene equo applicargli la sanzione della ammonizione con diffida, ai sensi dell'art. 23 R.d.G., con l'espresso avvertimento che, in caso di ulteriori e future violazioni al Regolamento di Giustizia, le stesse saranno più severamente sanzionate.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 23, 29, 42.1, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:

1) MARCONATO Ronni, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "GAERNE", con tessera n. 22116085 e licenza Fuoristrada n. 1964T,

elettivamente domiciliato *omissis*, presso lo studio dell'avv. Alberto TOFFUL; dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti - indirizzo PEC: *omissis*

responsabile dell'illecito contestatogli, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei), con fine sanzione per il 30 settembre 2022;

2) QUAS Kevin, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "ALBATROS", con tessera n. 22030616 e licenza Fuoristrada n. G01726;

elettivamente domiciliato *omissis*, presso lo studio dell'avv. Antonio COMMISSO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti - indirizzo PEC: *omissis*;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 23 R.d.G., la sanzione dell'ammonizione con diffida, avvertendo il medesimo che, ove mai in futuro - da parte sua - dovessero essere reiterate violazioni al R.d.G., le stesse verranno sanzionate più severamente;


3) MURGUT Tommaso, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "PINO MEDEOT", con tessera n. 22030456 e licenza Fuoristrada n Q02974;

responsabile dell'illecito contestatogli, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 3 (tre), con fine sanzione per il 30 giugno 2022.

Depositata il 30 marzo 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Alberto Tofful;
- Avv. Antonio Commisso;
- Marconato Ronni;
- Quas Kevin;
- Murgut Tommaso;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Co.Re. Friuli V. G.;
- Co. Re. Veneto;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.